

CAMERA DEI DEPUTATI

Commissione IX° – Trasporti, Poste e Telecomunicazioni

Commissione X° - Attività Produttive, Commercio e Turismo

Atto del Governo n. 362

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE)

2019/882 sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (362)

Osservazioni e proposte di U.Di.Con. APS

Con il presente documento l'U.Di.Con. APS – Unione per la Difesa dei Consumatori, iscritta nell'elenco delle Associazioni dei Consumatori e degli Utenti rappresentative a livello nazionale di cui all'art. 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206 e membro del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU), si pregia di intervenire nell'ambito dell'esame del testo in epigrafe, formulando le seguenti riflessioni.

1

Il decreto legislativo oggetto della presente consultazione è finalizzato a recepire la direttiva UE 2019/882 sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi.

L'atto normativo menzionato mira a rendere la società più inclusiva e ad incrementare il livello di indipendenza delle persone con disabilità, fissando degli standard di accessibilità dei prodotti e dei servizi che circolano all'interno del mercato unico europeo.

Orbene, appare del tutto evidente come il tema oggetto della presente consultazione sia di estrema rilevanza sociale, e che per tale ragione debba essere approfondito ed analizzato con la massima attenzione.

In linea di principio, non può che condividersi il contenuto del decreto oggetto della presente consultazione; tuttavia, sussistono ad avviso della scrivente Associazione alcune criticità in merito alla concreta attuazione delle disposizioni in esame.

1) **Sui tempi di entrata in vigore delle norme (Artt. 1 e 25).**

La prima criticità che emerge a seguito della lettura del decreto oggetto di consultazione è quella relativa alla tempistica con cui lo stesso diventerà effettivamente applicabile.

L'art. 1, infatti, prevede che *"il presente decreto stabilisce i requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi di cui ai commi 2 e 3, immessi sul mercato a far data dal 28 giugno 2025"*; l'art. 25 comma 1,

invece, dispone che *“Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 28 giugno 2025. Fino al 28 giugno 2030 i fornitori di servizi possono continuare a prestare i loro servizi utilizzando prodotti che utilizzavano in modo legittimo prima di tale data per fornire servizi analoghi. I contratti di servizi conclusi prima del 28 giugno 2025 possono essere mantenuti invariati fino alla loro scadenza, ma per non più di cinque anni da tale data”*.

Dal combinato delle citate norme, si desumerebbe che fino al 28 giugno 2030 potranno circolare nel mercato unico europeo prodotti a limitata accessibilità.

A ciò si aggiunga quanto previsto specificatamente per i terminali di cui all'art. 25 comma 2, i quali potranno -nei casi previsti- essere utilizzati fino alla fine della loro vita economica utile, ma per non più di venti anni dalla loro messa in funzione.

A tal riguardo, pur restando inteso che tale perimetro temporale risulta limitato dalla direttiva UE 2019/882, non può comunque non osservarsi come una siffatta dilatazione di tempi possa di fatto depotenziare l'impatto normativo delle disposizioni oggetto di consultazione.

In tal senso, si auspica che il Governo continui a promuovere, accanto al presente provvedimento, ulteriori e diversi strumenti di valorizzazione delle politiche inclusive, che possano agevolare l'implementazione spontanea e più rapida delle misure in commento da parte degli operatori economici.

2

2) Sull'efficacia e sulla concreta applicabilità dell'impianto normativo.

La scrivente Associazione intende sollevare un ulteriore rilievo riguardante l'impianto normativo in esame, che concerne la sua concreta efficacia ed applicabilità in ottica futura.

In estrema sintesi, si teme quanto già accaduto in diversi settori dell'ordinamento allorquando si tratti di accessibilità: l'elaborazione di norme avanzate che tuttavia non riescono ad affermarsi nell'agire quotidiano degli operatori economici, per l'inerzia degli stessi (si pensi, ad esempio, alle c.d. barriere architettoniche, ancora troppo diffuse).

Da questo punto di vista, ferma l'individuazione delle nuove competenze in capo al MISE ed all'AGID (rispettivamente in materia di prodotti e di servizi non conformi ai requisiti di accessibilità), rileva l'ampio ruolo concesso agli operatori economici dall'apparato normativo in commento.

Ed infatti, dalla normativa si evince che sono gli operatori economici a dover garantire la conformità dei prodotti e dei servizi offerti, certificandone gli standard.

Dunque, in punto di futura efficacia della normativa, molto è riservato alla responsabilizzazione degli operatori ridetti, i quali dovranno quasi "autodisciplinarsi".

Ebbene tale prospettiva può comportare dei rischi per i consumatori: si pensi ad eventuali conflitti di interesse e pratiche commerciali non ortodosse.

In tale quadro, per scongiurare il verificarsi di lacune di tutela, appare fondamentale promuovere il ruolo attivo del consumatore, il quale -ad avviso della Scrivente- è il soggetto maggiormente idoneo a monitorare l'efficacia delle misure, posto che i beni ed i servizi sono destinati 'giustappunto al medesimo.

Ciò considerato, occorre accompagnare l'impianto normativo con una adeguata promozione della facoltà di segnalare i prodotti ritenuti non conformi, mediante un sistema semplice ed accessibile per gli utenti finali (si pensi ad un sistema del tipo "segnala con un click", sulle pagine degli enti competenti).

In tal modo, il mercato e le Istituzioni dedicate potranno fare affidamento su di un sistema di monitoraggio costante dei prodotti, il quale, essendo affidato ai consumatori non potrà che essere estremamente capillare, e dunque efficace.

Pubblicizzando e promuovendo in maniera estesa tale facoltà di segnalazione, il ruolo del consumatore non sarà più relegato a quello di soggetto passivo; al contrario, ne potrà conseguire lo sviluppo di un'etica del consumo critico e costruttivo, con beneficio e stimolo dell'intera filiera al miglioramento.

Con riserva di ulteriormente dedurre nelle modalità che saranno ritenute opportune, si auspica che le presenti riflessioni si rivelino utili al lavoro di Codeste Spettabili Commissioni, e si ringrazia per la possibilità di inoltrare il presente contributo.

Roma, 22/03/2022

U.Di.Con. APS

Il Presidente Nazionale

Dott. Denis Domenico NESCI